

COMUNE DI MONZA - Disciplinare integrativo

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA LEGNO ED IMBALLAGGI IN LEGNO IDENTIFICATI RISPETTIVAMENTE CON I CODICI CER 15.01.03 E 20.01.38 PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA - CIG 88421461B6

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. 1171 del 27/07/2021 esecutiva il 28/07/2021, questa Amministrazione ha stabilito di indire procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero dei rifiuti costituiti da legno ed imballaggi in legno identificati rispettivamente con i codici CER 15.01.03 e 20.01.38 provenienti dalla piattaforma ecologica del Comune di Monza, per un periodo di 12 mesi oltre all'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga per un periodo di 6 mesi.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo per tonnellata ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Il luogo di svolgimento del servizio è Monza [codice NUTS ITC4D]

CIG 88421461B6

CPV: 90510000-5

Appalto inserito nella programmazione 2021-2022

CUI S02030880153202100042

Il **Responsabile Unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Carlo Maria Nizzola.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Monza, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione *E-procurement* - Strumenti di supporto: "Guide per le Imprese" e "F.A.Q. per le Imprese".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il *Contact Center* di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo

per la presentazione delle offerte” di cui al punto IV.2.2) del bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili.

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
- una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta” di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d) devono essere sottoscritte digitalmente secondo le indicazioni riportate al paragrafo FIRMA DIGITALE del documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, allegato come parte integrante della documentazione di gara.

CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti relativi alla procedura di gara dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente

procedura, entro il termine perentorio del **15/09/2021**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle suddette richieste ed eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Sarà, inoltre, cura della stazione appaltante inviare le risposte ai chiarimenti attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa "Comunicazioni procedura".

COMUNICAZIONI

Fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico elegge, dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

A tale fine, l'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno di Sintel.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE I - BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Step. 1 - (Busta amministrativa)

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente Disciplinare:

- 1. a pena di esclusione, cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ammontare pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto, ovvero euro 6.460,00.**

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- in contanti, con assegno circolare intestato al Comune di Monza o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale - Banco BPM S.p.A. Piazza Carducci 6 Monza - che rilascerà quietanza del versamento da allegare alla documentazione di gara.

- mediante bonifico intestato al Comune di Monza sull'IBAN IT 44F0503420408000000007011 Banco BPM S.p.A. Piazza Carducci 6 Monza, avendo cura di indicare come causale il codice CIG riferito al presente appalto e allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato.

Qualora la cauzione venga prestata in contanti, con assegno circolare, in titoli del debito pubblico o con bonifico, la stessa dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Questa prescrizione, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- da fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o polizza assicurativa rilasciata da operatori economici di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, a pena di esclusione, devono prevedere espressamente:

- la validità temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Quest'ultima prescrizione, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le fidejussioni o le polizze devono essere, a pena di esclusione, firmate digitalmente dal garante.

In caso di R.T.I. non ancora costituito la cauzione deve essere intestata, **a pena di esclusione**, al raggruppamento, con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **allegando il relativo certificato in copia conforme ai sensi di legge.**

Per le ulteriori riduzioni trova applicazione l'art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. **(allegare copia delle relative certificazioni).**

Fatto salvo quanto previsto per le MPMI, si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio Ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle certificazioni richieste dall'art. 93, c.7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attestato da ciascuna impresa allegando il relativo certificato in copia conforme ai sensi di legge.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art. 93, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente punto, trova applicazione in toto l'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che, qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 giorni, verrà richiesta ai concorrenti un'appendice di proroga della validità della cauzione provvisoria. La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

2. **a pena di esclusione, ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'Anac Autorità Nazionale Anticorruzione** da documentare mediante produzione della ricevuta del versamento effettuato pari a € 35,00, **codice CIG 88421461B6**.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Per eseguire il versamento del contributo è necessario:

- a. registrarsi come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#);
- b. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#);
- c. accedere al servizio [Gestione Contributi Gara](#) (GCG);
- d. generare l'avviso di pagamento **pagoPA** tramite il servizio GCG relativo al CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
- e. pagare l'avviso mediante una delle seguenti modalità disponibili sul nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#):
"Pagamento on line", scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
"Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- f. utilizzare la "ricevuta pagamento" per la presentazione dell'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3. Documento "**PASSOE**" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'ANAC (I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS, seguendo le relative istruzioni).
In caso di R.T.I. il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve riportare l'impresa ausiliata e quella ausiliaria. Il documento PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentati di tutte le imprese in esso riportate.
4. **a pena di esclusione**, istanza di partecipazione alla gara - **Legno_Istanza**, a cui deve essere applicata e annullata una marca da bollo da € 16,00, contenente, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

- i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda INAIL e/o altri Enti di Iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente, CCNL applicato);
- la precisazione della categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- l'autorizzazione all'invio delle comunicazioni tramite la piattaforma Sintel e tramite PEC e, ai sensi del regolamento UE 679/2016, al trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara;
- l'autorizzazione ai sensi della L.241/90 al rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta si intenderà accessibile e la Stazione Appaltante potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di successiva opposizione da parte dei controinteressati.

L'istanza di partecipazione alla gara è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell'imposta, la Stazione Appaltante provvederà a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.

L'istanza, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore allegando la relativa procura in copia conforme.

In caso di R.T.I. non ancora costituito l'istanza dovrà essere rese e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti, a **pena** di esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, c. 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del D. lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 si rinvia alle disposizioni dell'A.N.A.C. (Determinazione n. 3 del 23/4/2013) e all'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. In tale ipotesi trova applicazione anche la prescrizione di cui all'art. 48 comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 45 lett. e del D.Lgs n. 50/2016) per conto solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere n.158/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.

5. a pena di esclusione, Modello **Legno_Dich.**, contenente, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:
- a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (in caso di residenza in uno Stato membro -c. 3, art. 83, D. Lgs. n. 50/2016 -, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016 da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con quello del lotto per cui si partecipa) con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Presidente, del Vice Presidente, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori ed Institori (ove previsti), del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi). Dichiarazione di analogo contenuto dovrà, a pena di esclusione, essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - b) (qualora ricorra l'ipotesi) per le società Cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con quello del lotto per cui si partecipa precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
 - c) (qualora ricorra l'ipotesi) per le ONLUS di essere iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, e i nominativi dei legali rappresentanti dell'ente;
 - d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale), pena la risoluzione del contratto;
 - e) di aver preso visione all'indirizzo www.comune.monza.it del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune di Monza;
 - f) di impegnarsi a riconoscere, in caso di aggiudicazione e qualora l'impianto sia ubicata oltre i 108 km dal punto di partenza (convenzionalmente stabilito nella sede del Comune di Monza in Piazza Trento e Trieste) al punto di arrivo (sede dell'impianto), quanto stabilito dall'art. 6.5 del Capitolato Speciale di Appalto (la dichiarazione va resa solo nell'ipotesi in cui la piattaforma sia ubicata oltre i 108 Km dalla sede del Comune di Monza in Piazza Trento e Trieste);
 - g) l'inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - h) di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di prestazione dei servizi;
 - i) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute negli atti di gara e nel capitolato speciale di appalto;
 - l) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto oggetto di gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali e sulla determinazione dell'offerta economica;

m) di aver esaminato il contenuto del capitolato in tutti i suoi articoli e di accettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute nella predetta documentazione.

Nel Modello “**Legno_Dich.**” il legale rappresentante dichiara inoltre, per quanto di sua conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. c, c-bis, c-ter, l, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento ai seguenti soggetti:

- soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando dalle cariche sopra indicate (qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. c, c-bis, c-ter, l dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente dovrà indicare il motivo di esclusione e allegare la documentazione probatoria a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);

- nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo di azienda (in qualsiasi forma compreso l'affitto), incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, anche per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

Con riferimento alle autocertificazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (punti 5 e 6 del presente Disciplinare), si precisa che nelle dichiarazioni devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate (SPECIFICARE TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONDANNE RIPORTATE E NON SOLO I REATI E LE CONTRAVVENZIONI INDICATE NELL'ART. 80 COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016) e tutti gli illeciti professionali riportati (a titolo esemplificativo risoluzioni contrattuali, revoche di aggiudicazioni, penali, procedimenti penali pendenti ecc.) ivi comprese le condanne per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.).

Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione e per le quali sia intervenuto apposito provvedimento del giudice competente o le condanne ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con appositi provvedimenti oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del modello DGUE, del modello “**Ingombranti_2021_Dich.**” (predisposti dalla stazione appaltante), per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE SONO STATI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 186-bis, comma 5 del R.D. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al Giudice Delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) autocertificazione contenente gli estremi (numero, data, Tribunale competente ecc.) del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare del Giudice Delegato o diversamente allegare copia conforme all'originale dei suddetti provvedimenti;
- b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del R.D. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato di cui alla precedente lettera a);
- c) qualora il Giudice Delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis, comma 5, lett. b) del R.D. n. 267/1942 e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 -bis, c. 6, del R.D. n. 267/1942.

E' ammessa la facoltà del subappalto

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve rendere idonea dichiarazione contenente le parti del servizio da subappaltare.

La mancanza della dichiarazione sopra indicata precluderà la possibilità per l'aggiudicatario di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti " [...] A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni [...]".

La dichiarazione, a **pena di esclusione**, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa; la stessa può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore allegando la relativa procura in copia conforme.

In caso di R.T.I. non ancora costituito le suddette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente, a **pena di esclusione**, da tutti i componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, l'ente consortile deve rendere, a **pena di esclusione**, tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 5. Ogni singola impresa consorziata indicata per l'esecuzione delle prestazioni deve rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al precedente punto 5) nel caso in cui la consorziata sia indicata come esecutrice.

6. a pena di esclusione, autocertificazione (in carta semplice) relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione - Documento di Gara Unico Europeo - (modello_DGUE) con la quale il legale rappresentante dichiara, a pena di esclusione:

A) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; si precisa che il concorrente deve dichiarare, a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall' art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) b) c) c-bis) c-ter) c)quater d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (così come indicato nel modello DGUE e nel MOD_Legno_Dich.).

In applicazione della modifica apportata dal D. L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020 all'art. 80, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti

hanno l'obbligo di dichiarare (nel Modello DGUE) anche LE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE O DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE.

B) La dichiarazione -in carta semplice- è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, relativamente all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, l, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è resa, sia con riferimento a se stesso e sia con riferimento ai seguenti soggetti:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati - es. Vicepresidente), i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (Qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per entrambi il legale rappresentante deve rendere, a pena di esclusione, per quanto a sua conoscenza, la relativa dichiarazione. Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica, la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici);
- il/i procuratore/i generale/i;
- l'/gli institore/i.

C) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n.165/2001).

Poiché il modello DGUE non risulta, allo stato, essere stato aggiornato alle modifiche apportate all'art.80 del D. Lgs n. 50/2016 dal D. Lgs n. 56/2017, e successive modificazione (da ultimo la legge n.55/2019 di conversione del D.L. 32/2019), le dichiarazioni dovranno essere integrate con l'aggiunta delle dichiarazioni non presenti nel DGUE (vds "Legno_Dich.")

Il modello DGUE e il modello "Legno_Dich.", a **pena di esclusione**, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente, a **pena di esclusione**, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

7. ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso, dei seguenti requisiti di capacità tecnica:

a) a **pena di esclusione**, dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto che, a pena di esclusione, devono essere stati svolti complessivamente, almeno per un anno nell'ambito del suddetto triennio, complessivamente, almeno per un anno nell'ambito del suddetto triennio, per una quantità minima di rifiuti CER 15.01.03 e 20.01.38 di 2.736,00 ton/anno.

Il concorrente deve specificare in sede di gara i committenti ed il bacino di raccolta differenziata di provenienza, la tipologia dei servizi svolti, la relativa quantità gestita per ciascun anno, i periodi di esecuzione distinti per anno (la quantità deve essere riferita a ciascun anno).

In caso di R.T.I. il requisito sopra richiesto dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, **a pena di esclusione**, deve possedere il requisito in misura maggioritaria; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.

Per i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 il requisito di idoneità tecnica di cui al punto 7 deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 per i primi cinque anni dalla costituzione i requisiti tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al Consorzio.

- b) **a pena di esclusione**, dichiarazione contenente l'indicazione dell'impianto offerto per l'esecuzione del servizio, con la precisazione della sua denominazione, della sua ubicazione e della sua distanza dalla sede del Comune di Monza in Piazza Trento e Trieste.

La misurazione del tragitto sarà fatta dal Comune di Monza secondo il percorso più breve scelto per giungere dal punto di partenza all'impianto (sarà adottato l'algoritmo del software gratuito nel sito <http://www.tuttocitta.it/percorso/> selezionando nel campo opzioni "percorso più veloce" e "mezzo pesante").

In caso di R.T.I., l'impianto dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dalla Capogruppo.

- c) **a pena di esclusione**, possesso di autorizzazione (da allegare in copia conforme ai sensi di legge), in corso di validità, relativa all'impianto che verrà utilizzato per il servizio che, a pena di esclusione, deve essere necessariamente autorizzato alle operazioni di recupero di cui al D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i. per i CER 15.01.03 e 20.01.38 e avere una capacità minima autorizzata di ton. 2.736,00/anno;
- d) dichiarazione della capacità minima dell'impianto, che deve essere, a pena di esclusione, almeno pari alla suddetta capacità minima di ton. 2.736,00/anno per i CER 15.01.03 e 20.01.38

Il requisito di capacità tecnica dovrà essere autocertificato dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello messo a disposizione dall'Amministrazione (**Legno_ModelloREQTECN**) e dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente.

8. **a pena di esclusione**, documento "Codice Etico" (**Legno_CodiceEtico**) riferito all'oggetto dell'appalto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di R.T.I. / Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione digitale dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per l'esecuzione dell'appalto. Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico:
- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
 - comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara;
 - avvalorata l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

SEZIONE II

Raggruppamenti Temporanei di Impresa

1) I R.T.I. non ancora costituiti al momento della gara devono altresì produrre nella busta "A - Documentazione":

- a pena di esclusione, atto di impegno (**Legno_Modello_RTI**) sottoscritto digitalmente da tutte le imprese associande (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nell'atto di impegno dovrà essere specificato l'operatore economico Capogruppo e mandante/i.

Nell'atto di impegno dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione, nonché le parti del servizio che eseguiranno e l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, i componenti il R.T.I. conferiranno mandato collettivo alla Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016) e che entro il termine indicato nella comunicazione dell'Amministrazione Comunale produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo dal quale risulti:

- l'impegno a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese dichiarata nel presente atto d'impegno;
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'operatore economico capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo la verifica di conformità, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di ricorso a R.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i Consorzi di cui all'art. 45 lettere d) e) f) g) del D. Lgs. n. 50/2016, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio e di esecuzione, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, fatto salvo che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016).

A pena di esclusione, le quote di esecuzione non possono essere superiori alla percentuale di referenze tecniche dichiarate e possedute (art. 45, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016). Ciascuna componente del R.T.I. deve dichiarare la quota percentuale di servizio per la quale partecipa e per la quale eseguirà la prestazione.

A pena di esclusione, i requisiti dichiarati e posseduti in relazione alle referenze tecniche non possono essere inferiori alle prestazioni da eseguire (art. 45, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016).

2) I R.T.I. già costituiti devono produrre, a pena di esclusione:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun associato.

Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel sito www.ariaspa.it

Sul sito Internet www.comune.monza.it - Sez. Bandi di gara - sono disponibili bando, disciplinare e determinazione a contrarre.

Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione

SEZIONE III

AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:

1) L'OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE/AUSILIATO DOVRA' PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

A) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante, indirizzo PEC);

B) a pena di esclusione, contratto di avvalimento stipulato e sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente/ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie dettagliatamente indicate per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2) L'OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO DOVRA' PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

A) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;

B) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le dichiarazioni di cui al punto 5 del presente disciplinare (modello "Legno_Dich.");

C) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale lo stesso dichiara l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da punti 5 e 6 del presente disciplinare (**MODELLO DGUE e MOD. Legno_Dich.**);

D) a pena di esclusione dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;

E) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale attesta che l'operatore economico non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;

F) a pena di esclusione, documento "Codice Etico" (**Legno_CodiceEtico**) riferito all'oggetto dell'appalto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, sottoscritte digitalmente.

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, sussiste ugualmente l'obbligo di presentare il contratto di avvalimento di cui al precedente punto 1) B).

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, le autocertificazioni di cui alle sopra indicate

lettere B) C) e F) del presente disciplinare devono essere rese, **a pena di esclusione**, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un componente di un medesimo R.T.I. (Determinazione Anac n. 2/2012).

Per quanto non espressamente richiamato in tema di avvalimento si rinvia alle prescrizioni dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

SEZIONE IV

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, degli elementi e della documentazione, richiesti, a pena di esclusione, dal Bando e dal Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In tal caso sarà assegnato al concorrente il **termine di 3 giorni lavorativi**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili:

- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- tutti i casi di carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ultimo periodo);
- offerta pervenuta fuori termine;
- il mancato pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.;
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- il mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica alla data di presentazione della domanda;
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione della percentuale offerta;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in aumento;
- la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta economica;
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione del servizio (cfr. Adunanza Plenaria n. 9/2015).
- la mancata indicazione dei costi della manodopera.

L'elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull'ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.

SEZIONE V - BUSTA OFFERTA ECONOMICA

□ Step 2 (Busta tecnica)

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto.

- Step 3 (Busta economica)

Il concorrente dovrà inserire negli appositi campi:

- nel campo “offerta economica” il ribasso offerto rispetto all’importo unitario a base di gara;
- nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” l’ammontare dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d’impresa previsti per l’esecuzione del servizio;
- nel campo “di cui costi del personale” il proprio costo della manodopera relativo alla presente gara, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016;
- nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenze” gli oneri della sicurezza indicati dalla Stazione Appaltante per la presente gara: indicare 0 (zero).

Il concorrente dovrà allegare, nella busta Offerta economica, il modello “**Legno_ModelloOfferta**” firmato digitalmente, in cui dovrà specificare:

- la percentuale di ribasso offerta e il corrispondente corrispettivo unitario offerto;
- i costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività di impresa previsti per l’esecuzione del contratto allegando il prospetto analitico delle singole voci e dei relativi importi;
- i costi della manodopera allegando il prospetto analitico secondo la tabella riportata nel modello.

In caso di discordanza tra la percentuale ed il corrispettivo unitario, verrà considerato il ribasso percentuale.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte in aumento mentre sono ammesse offerte pari al valore unitario posto a base di gara.

A coloro che hanno presentato uguale offerta, verrà richiesta una offerta migliorativa rispetto alla precedente. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

I prezzi offerti dovranno essere indicati al netto dell’eventuale rimborso chilometrico di cui all’art. 6.5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime e offerte condizionate o con riserve.

- Step 4 (Firma digitale dell’offerta)

Il concorrente deve allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente come segue:

1. scaricare il documento d’offerta, tramite l’apposito pulsante;
2. firmare digitalmente il documento scaricato;
3. caricare il documento tramite il pulsante “Sfogliare” e cliccare su “Effettua il caricamento/upload del file selezionato”.

In caso di R.T.I., l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione e di inammissibilità alla procedura di soccorso istruttorio, da tutte le imprese che compongono il raggruppamento.

- Step 5 (Riepilogo ed invio offerta)

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA.

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Riepilogo ed invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

SEZIONE VI - Procedura di aggiudicazione

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al punto IV.2.2) del bando di gara, le stesse non saranno più sostituibili.

In seduta pubblica il R.U.P. procederà alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata; ai sensi del punto 5.2 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3, il R.U.P. esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Successivamente, sempre in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

All’esito della valutazione delle offerte economiche, si procederà tramite la piattaforma Sintel, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis del D.lgs. 50/16.

Si specifica che:

- Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis dell’art. 97, del D. L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e le offerte anomale, così individuate, verranno inviate al R.U.P. per la verifica di congruità;

-in caso di offerte inferiori a 5 le offerte verranno trasmesse al R.U.P., per l’eventuale valutazione di congruità di cui all’art. 97, c. 6, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il R.U.P. procederà alla valutazione dei costi specifici/interni della sicurezza e della manodopera della migliore offerta.

Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati in seduta pubblica dal Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) che procederà a formulare la proposta di aggiudicazione.

Successivamente alla proposta di aggiudicazione, in fase di controllo sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 85, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione verificherà:

1) il possesso dei requisiti di capacità tecnica autocertificati in sede di gara di cui al punto 7 del presente disciplinare;

2) il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge e regolamentari attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente, all’individuazione dell’aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria e all’applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa in materia.

L’aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve, inoltre, produrre:

- cauzione definitiva nella misura stabilita dall’art. 9 del Capitolato e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Prima dell’inizio del servizio dovrà essere presentata al R.U.P. del settore a cui è riferito il presente appalto:

- polizza assicurativa di cui all'art. 12 del Capitolato.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione dell'I.V.A.

In caso di discordanza tra le prescrizioni della *lex specialis* di gara e quelle del capitolato speciale si riterranno prevalenti le disposizioni contenute nella disciplina di gara.

I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale www.comune.monza.it - voce: Bandi di gara - servizi/esiti); pertanto non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.

L'aggiudicazione verrà inoltre comunicata a tutti i partecipanti alla gara.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è allegata alla documentazione di gara e reperibile presso gli uffici comunali. Il *Data Protection Officer*/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	VIA/PIAZZA	CAP	COMUNE	NOMINATIVO DEL DPO
LTA s.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Recupero Luigi

Data invio bando alla GUUE: 25/08/2021

Il R.U.P.
Dirigente del Settore Ambiente, Energia,
Manutenzione Cimiteri
arch. Carlo Maria Nizzola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii